



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE UNICA CIVILE

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE

R.G. N. 1893/2025

Il Giudice, dott.ssa Gemma Di Stefano,

alla luce del provvedimento di assegnazione del Presidente di sezione del 30 luglio 2025;

letto il ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ILIMARI nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Agrigento con richiesta di sospensione fuori udienza dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 co. II d.lgs. n. 150/2011;

rilevato che la barca a vela "[REDACTED]", con equipaggio di cinque persone, impegnato a partire dalle 15.50 del 14.7.2025, nelle operazioni di soccorso di una imbarcazione *in distress* con 73 persone a bordo in acque S.A.R. maltesi, ha comunicato l'evento alla competente Autorità SAR maltese non appena le condizioni operative lo hanno consentito, alle ore 17.18;

tenuto conto che gli eventi si sono svolti in condizioni di emergenza e che l'equipaggio, impegnato nel soccorso, ha ritardato la comunicazione solo per l'indispensabile tempo necessario a prestare aiuto immediato e garantire la sicurezza delle persone in pericolo, come imposto dagli obblighi internazionali di soccorso sanciti dalla Convenzione SAR e dalla Convenzione SOLAS;

considerato, in punto di *periculum in mora*, che il fermo dell'imbarcazione determina la totale impossibilità di utilizzare il bene, strumento essenziale per il perseguimento degli scopi sociali e umanitari che ne costituiscono la ragione stessa di esistenza;

osservato che l'attività svolta dalla nave è di natura umanitaria (e pertanto persegue gli scopi tutelati dagli art. 2 Cost, artt. 2 e 3 CEDU, art. 3 Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani) rivolta al salvataggio di vite in mare, e che nel periodo estivo l'intervento si appalesa più necessario e urgente, atteso il notorio aumento dei flussi;
ritenuto che tale attività non può essere considerata –per sua natura- sostituibile, né compensabile a posteriori con un risarcimento per equivalente;
evidenziato che il perdurare del fermo comporta anche un danno economico, derivante dai costi di ormeggio e assicurativi, sostenuti esclusivamente tramite donazioni private vincolate agli scopi umanitari, che verrebbero così vanificati;
visto il d.lgs. n. 150/2011;
letti gli artt. 415 e 416 cod. proc. civ.;

SOSPENDE

inaudita altera parte il provvedimento di fermo n. Prot. 0077825 del 21.07.2025 disposto dalla Prefettura di Agrigento ex artt. 1 c. 2 sexies e 2 septies del D. L. 130/2020 convertito con L. 15/2023 e notificato in data 22.07.2025 relativo alla barca a vela “XXXXXXXXXX” (call sign DA6761 | MMSI211199870), nonché del verbale di proroga notificato il 28.07.2025;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **11/09/2025**, presso il Tribunale Ordinario di Agrigento, giudice designando, onerando parte ricorrente della notifica del presente decreto unitamente all'atto introduttivo nel termine di dieci giorni;

si evidenzia che il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova.

si invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg.;

ORDINA

all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

DISPONE

la celebrazione nelle modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ossia tramite deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno della data originariamente fissata per l'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, con invito a provvedere al deposito entro le ore 8.00.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio **verrà adottato entro 30 gg.** dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
- che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata

udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;

- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda la Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente decreto all'opponente e all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Agrigento, 30 luglio 2025

il Giudice

Gemma Di Stefano